



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 23.9.2010  
COM(2010) 519 definitivo

2008/0246 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sull'emendamento del Parlamento europeo  
alla posizione del Consiglio concernente  
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e  
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004**

**CHE MODIFICA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE  
a norma dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**conformemente all'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
sull'emendamento del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio in merito alla  
la proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e  
recante modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004**

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento e al Consiglio	5 dicembre 2008
Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura:	23 aprile 2009
Parere del Comitato economico e sociale europeo:	16 luglio 2009
Data di adozione della posizione unanime del Consiglio:	11 marzo 2010
Data dell'accordo del COREPER sul compromesso raggiunto in seconda lettura:	23 giugno 2010
Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura:	6 luglio 2010

**2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

La proposta legislativa mira a stabilire una serie di diritti per i passeggeri che utilizzano il trasporto per vie navigabili sulle rotte sia nazionali che internazionali. Questi diritti comprendono norme minime sulle informazioni da fornire a tutti i passeggeri prima e durante il viaggio, assistenza e risarcimento in caso di interruzioni del viaggio, misure in caso di ritardi e assistenza specifica per le persone a mobilità ridotta. Come per la legislazione in vigore nei settori aeronautico e ferroviario, la proposta prevede l'istituzione di organismi nazionali indipendenti per la composizione delle controversie.

**3. PARERE DELLA COMMISSIONE SULL'EMENDAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Il parere formulato dal Parlamento europeo in seconda lettura il 6 luglio 2010 ha avvicinato la posizione del Consiglio a quella contenuta nella proposta della Commissione, ampliandone il campo di applicazione (esclusione limitata alle imbarcazioni che trasportano fino a 12 passeggeri e non fino a 36), migliorando la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta (formati accessibili, riduzione delle eccezioni al diritto di viaggiare e dei

periodi di notifica) e migliorando in generale il livello di protezione dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (abbassamento delle soglie di compensazione, aumento dei livelli di assistenza).

La posizione del Parlamento è frutto di un compromesso raggiunto nel corso dell'ultimo dialogo a tre informale del 15 giugno 2010, discusso e approvato il 23 giugno 2010 in sede di Consiglio.

#### **4. CONCLUSIONE**

Ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione accetta di modificare la sua proposta sulla base del testo del citato compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento.